

ebbe però nei confronti dell'assicurato lo stato di invalidità permanente in quanto, a suo giudizio, la capacità lavorativa di quest'ultimo non si era ridotta a meno di un terzo, ma soltanto del 25% della normale -

Il Lougo contestava detto giudizio e chiedeva di essere sottoposto a visita medica di controllo. La visita, effettuata il 22 agosto 1956, non poneva in rilievo nuovi elementi tali da giustificare una modifica del precedente giudizio -

L'assicurato, tuttavia, insistendo nella sua richiesta, ha recentemente presentato una relazione del prof. Ferdinando Autoriotti, con la quale viene affermato che la capacità lavorativa del Lougo risulta ridotta a meno di un terzo, come previsto dalle condizioni regolanti le invalidità ammesse alla polizza.

Nell'impossibilità di conciliare la discordanza nel giudizio espresso dal Servizio Sanitario e dal medico dell'interessato, il Lougo, in un primo tempo, ha richiesto che la questione fosse sottoposta a giudizio di un Collegio arbitrale, come previsto dalle norme contrattuali.